

N. 122-953-1856-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 22 ottobre 1993

(Relatore: **Edo RONCHI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

N. 122, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, BOTTA, CILIBERTI

Disciplina della professione di dottore naturalista

Presentata il 23 aprile 1992

N. 953, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POGGIOLINI, BONOMO, RIZZI, SBARBATI CARLETTI,
GUGLIELMO CASTAGNETTI, DE CAROLIS, ORGIANA, PELLICANÒ,
RATTO, ITALICO SANTORO**

Disciplina della professione di dottore naturalista

Presentata il 3 giugno 1992

n. 1856, d'iniziativa del deputato RONCHI

Istituzione dell'albo professionale dei dottori naturalisti

Presentata il 6 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dell'ambiente e la protezione della natura richiedono adeguate professionalità. Accade ancora troppo spesso che, anche per carenza di adeguate competenze professionali o per sottoutilizzazione di competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di tutela dell'ambiente non trovino applicazione reale ed efficace o, peggio, si debba assistere ad interventi motivati formalmente da esigenze di tutela che producono invece danni ambientali.

Con il provvedimento al nostro esame si disciplina la professione di dottore naturalista, chiamata a svolgere un ruolo particolarmente importante nella tutela dell'ambiente e nella protezione della natura.

Tale nuova disciplina si propone di raggiungere due obiettivi: con l'introduzione di un esame di Stato e dell'obbligo di uno studio a carattere interdisciplinare applicativo, successivi al diploma di laurea in scienze naturali, richiedere a chi esercita la professione di dottore naturalista un'ulteriore qualificazione professionale sempre più strettamente legata e corrispondente alle esigenze di tutela ambientale e di protezione della natura; con l'istituzione dell'albo e dell'ordine dei naturalisti, superare una situazione di immotivata discriminazione di questa professione rispetto ad altre, sia in generale che negli interventi multidisciplinari di tutela ambientale, garantendo altresì maggiori possibilità di controllo, con relative sanzioni.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, riguardante « modifiche all'ordinamento didattico universitario al corso di laurea in scienze naturali », nella definizione dell'indirizzo

generale e didattico di questo corso di laurea è stato già fissato l'obiettivo di attribuire al naturalista un ruolo « sia esso ricercatore, che professionista ».

Ed in particolare, ma non solo, nell'indirizzo « conservazione della natura e delle sue risorse », indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, si precisa che tale indirizzo è finalizzato ad esprimere specifiche competenze del naturalista nello studio, nella progettazione, nella gestione, nell'attività di consulenza relative a:

parchi e riserve naturali;

musei naturalistici ed orti botanici;

in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi;

nella conservazione e valorizzazione di beni geologici e paleontologici;

negli studi e nelle valutazioni di impatto ambientale.

La specifica previsione normativa di un ruolo professionale, un così ampio e delicato ambito di intervento, uniti ad un consistente sviluppo sia dei laureati che degli iscritti a questo corso di laurea (in dieci anni gli iscritti sono quasi raddoppiati, sfiorando ormai le 10 mila unità, distribuiti in 26 università su tutto il territorio nazionale, e raggiungendo ormai circa 500 nuovi laureati all'anno), la crescente domanda di questa competenza professionale: tutto ciò rende necessario disciplinare in modo adeguato questa professione.

La legislazione vigente, europea, nazionale e regionale, richiede numerosi, articolati interventi che rientrano nelle compe-

tenze della professione di dottore naturalista. In particolare:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini;

b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio ai fini di pianificazione e di progettazione, con redazione di carte della vegetazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e, per le parti di competenza naturalistica, di carte antropologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;

c) l'elaborazione e la restituzione di dati naturalistici computerizzati: la realizzazione e riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia per le parti che richiedono competenze scientifico-naturalistiche;

e) le ricerche e le sintesi con finalità di qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, di paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

f) l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti sugli ecosistemi e sulle comunità viventi, l'esecuzione di analisi di qualità ambientale mediante l'impiego di singole specie o associazioni di specie, vegetali o animali;

g) lo studio, la progettazione, la direzione, la stima, i collaudi, la verifica e la sorveglianza, per gli aspetti di carattere naturalistico, delle opere di bonifica dal rumore mediante barriere verdi o miste;

h) lo studio, la valutazione ed il bilancio di impatto ambientale, per gli aspetti di carattere naturalistico, nonché

lo studio e la raccolta dati per la realizzazione di carte e di mappe di rischio ambientale;

i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, il collaudo, la verifica, per la parte di competenza naturalistica, degli interventi di tutela, di ripristino ambientale nonché di sistemazione geomorfologica e idrogeologica dei corpi idrici;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, il collaudo, la verifica degli interventi naturalistici nella trasformazione e nel miglioramento fondiario, nelle opere di bonifica, nell'utilizzazione e regimazione delle acque, per la conservazione del suolo, la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela ed il ripristino delle spiagge;

m) lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della relativa zonizzazione naturalistica;

n) lo studio, la progettazione, la stima, il collaudo di tutti gli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

o) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali; l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

p) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e delle loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizza-

zione didattica, paesaggistica e socioeconomica del territorio e delle sue risorse naturali;

q) lo studio, il censimento, nonché la progettazione naturalistica e la pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio ai fini del ripopolamento, della reintroduzione e del riequilibrio ambientale;

r) lo studio, la pianificazione, la progettazione, in ambiente naturale, di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o didattico-turistico-ricreativi, nonché la progettazione, la realizzazione e la cura di mostre, musei, centri didattici, erbari, acquari, terrari, esposizioni riguardanti il campo delle scienze naturali;

s) la redazione di elaborati grafici e cartografie, i lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extraurbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla integrazione dei punti precedenti;

t) la fotointerpretazione e la fotorestituzione relative agli studi, progettazioni e interventi di cui alle lettere precedenti.

Il testo unificato al nostro esame è il risultato di un'iniziativa parlamentare avviata con le proposte di legge n. 122, presentata dall'onorevole Coloni e da altri deputati, la n. 953, presentata dall'onorevole Poggiolini e da altri deputati, e la n. 1856, presentata dal sottoscritto.

Il testo al nostro esame prevede all'articolo 1 la definizione della professione di dottore naturalista, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e l'istituzione dell'albo dei dottori naturalisti; all'articolo 2 prevede l'istituzione dell'ordine dei dottori naturalisti; all'articolo 3 viene regolata la situazione transitoria; all'articolo 4 si istituisce l'albo provvisorio ed all'articolo 5 si incarica un Commissario straordinario di provvedere all'albo fino all'insediamento dei suoi organi ordinari; all'articolo 6 si prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori naturalisti si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

Auspico, quindi, che la Camera voglia approvare con celerità il provvedimento, al fine di disciplinare con chiarezza una professione che riveste un ruolo di rilievo nella tutela dell'ambiente.

Edo RONCHI, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Disciplina della professione
di dottore naturalista**

ART. 1.

(Attività professionale e albo dei dottori naturalisti).

1. Formano oggetto della professione di dottore naturalista le attività che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali e che richiedono conoscenze interdisciplinari delle problematiche naturalistiche.

2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore naturalista è subordinato al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze naturali e che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del diploma di laurea, uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo.

3. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare applicativo di cui al comma 2, sono determinati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

4. Di norma in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti, al quale sono iscritti coloro che intendono esercitare la professione di cui al comma 1.

5. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la radiazione dall'albo, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

6. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

7. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le modalità di iscrizione all'albo, i suoi organi e le loro funzioni, nonché le sanzioni disciplinari, ivi compresi i casi di cancellazione.

ART. 2.

(Ordine dei dottori naturalisti).

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei dottori naturalisti, che è istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. L'ordine è strutturato di norma a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

3. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede dell'ordine nell'ambito della stessa regione.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine e del consiglio nazionale dell'ordine, nonché le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi.

5. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.

ART. 3.

(Norme transitorie).

1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo dei dottori naturalisti coloro che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* e che abbiano compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Possono essere altresì iscritti all'albo dei dottori naturalisti i biologi, i geologi, i dottori agronomi, i dottori forestali, gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a quattro anni, le attività di cui all'articolo 1, comma 1, e che ne facciano domanda entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'albo dei dottori naturalisti comporta la cancellazione dall'albo di provenienza.

ART. 4.

(Formazione dell'albo provvisorio).

1. Nella prima attuazione della presente legge una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso de-

creto sono definite le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia. L'albo provvisorio è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 5.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché di indire le elezioni di detti consigli.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori naturalisti si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 122

d'iniziativa dei deputati
Coloni ed altri.

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di dottore naturalista spetta a coloro che siano in possesso della laurea in scienze naturali e abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

ART. 2.

(Albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti nel quale sono obbligatoriamente iscritti i soggetti di cui all'articolo 1 che intendono esercitare le attività proprie della professione di dottore naturalista.

2. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto di impiego alle dipendenze di amministrazioni ed enti pubblici o di privati.

3. L'iscritto nell'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

(Attività professionale).

1. Rientrano nella professione di dottore naturalista tutti quei lavori che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali, avuto riguardo anche a quei settori, quali ambiente, territorio, educazione naturalistica e ambientale, in cui sia indispensabile la conoscenza interdisciplinare delle problematiche naturalistiche.

2. In particolare, rientrano nelle competenze del dottore naturalista:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geomorfologiche, geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini, tenendo conto, nel contesto ambientale, oltre che degli aspetti scientifici ed economici, anche di quelli sociali, paesaggistici e culturali;

b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio a fini di pianificazione e di progettazione con redazione di carte della vegetazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e per le parti di competenza naturalistica anche antropologiche, paleontologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;

c) la gestione, l'elaborazione e la restituzione computerizzate di dati naturalistici; la realizzazione e la riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

e) le ricerche e le sintesi, con finalità di qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, palinologia, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, di paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

f) l'esecuzione di esami ed analisi ecologiche in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei monumenti, di opere d'arte, di manufatti e paesaggistico; l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti, sugli ecosistemi e sulle comunità viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale mediante l'impiego di singole specie o di associazioni di specie, vegetali o animali;

g) l'esecuzione di studi e mappature di livelli equivalenti sonori, l'elaborazione dei dati previsionali sull'impatto da rumore, lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere

di bonifica dal rumore mediante barriere verdi o miste;

h) gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i bilanci di impatto ambientale su basi naturalistiche nei settori degli impianti industriali e di produzione energetica, delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, impianti di risalita, piste da sci, condotte sotterranee, elettrodotti e inoltre di tutte le grandi opere d'ingegneria quali dighe, fiumi, canali, gallerie, centrali nucleari, insediamenti in caverna e simili; lo studio e la raccolta di dati per la realizzazione di carte e mappe di rischio ambientale;

i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica degli interventi di rinaturazione e di ingegneria naturalistica ai fini della tutela, del consolidamento e del ripristino dell'ambiente in genere e, per la parte di competenza naturalistica, delle opere di tutela e ripristino ambientale nel campo delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, degli impianti industriali e di produzione energetica, nonché dei lavori di sistemazione idrogeologica di fiumi, torrenti, laghi e altri corpi idrici e geomorfologica (frane, erosioni), e di consolidamento delle coste;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere naturalistiche di tutela e ripristino ambientale, quale contributo a lavori di trasformazione e miglioramento fondiario, ad opere di bonifica, ad interventi per l'utilizzazione e la regimazione delle acque o per la conservazione del suolo, ad opere per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela e il ripascimento delle spiagge;

m) lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della relativa zonizzazione naturalistica nonché di fruizione di aree di interesse naturalistico;

n) lo studio, la progettazione, la stima, la contabilità, il collaudo di tutti

gli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione e gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

o) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali. Lo stesso per quanto riguarda l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione e della gestione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

p) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

q) lo studio, il censimento, nonché la progettazione e la pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di gestione faunistico-venatoria, ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale;

r) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del territorio; la realizzazione di corsi, seminari e scuole di aggiornamento professionale e di istruzione naturalistica; la realizzazione di corsi e seminari di tecniche di sopravvivenza nell'ambiente naturale;

s) la progettazione, la realizzazione, la direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri didattici, erbari,

acquari, terrari, sale di esposizione riguardanti il campo delle scienze naturali e ambientali;

t) il lavoro di consulenza, collaborazione, traduzione e redazione, per iniziative editoriali (opuscoli, guide, manuali) e per documentazioni fotografiche, cinematografiche, videomagnetice o di altro tipo concernenti i problemi della tutela della natura e dell'ambiente;

u) il lavoro di consulenza per la legislazione in materia di tutela dei beni naturali; di introduzione o reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;

v) la redazione di elaborati grafici e cartografie ed i lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extra urbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla integrazione dei punti precedenti;

z) la fotointerpretazione e la fotorestituzione anche mediante immagini tele-rilevate o a falsi colori relative agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e gestione, di cui alle lettere precedenti.

3. L'elencazione di cui al comma 2 non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altri professionisti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 4.

(Istituzione dell'ordine dei dottori naturalisti).

1. Gli iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 2 costituiscono l'ordine dei dottori naturalisti ed eleggono il consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 27. L'ordine è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

ART. 5.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti nell'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione di un'ulteriore sede ai sensi del comma 1 è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

ART. 6.

(Condizioni per l'iscrizione nell'albo).

1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere buona condotta morale;

d) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

ART. 7.

(Modalità di iscrizione nell'albo).

1. Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine,

allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 6, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

ART. 8.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

ART. 9.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

1. L'anzianità di iscrizione nell'albo è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 10.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del

pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 6, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. La cancellazione dall'albo, di cui al comma 1, è disposta dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera *a)* del comma 1.

ART. 11.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per di più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 26;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 12.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 13.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richie-

sto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 14.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 15.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

ART. 17.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 16 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 18.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 16, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 19.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio stesso.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla

quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 20.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 21.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio na-

zionale dell'ordine con il timbro del consiglio regionale o provinciale dell'ordine dei dottori naturalisti. Le schede, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 22.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

ART. 23.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine — Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li

convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Della elezione si dà comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 24.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, e nei casi in cui si delibera in materia disciplinare prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 24.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso relativo all'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 15.

ART. 25.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da

parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento;

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato dall'albo ai sensi del comma 3 può, a domanda, esservi di nuovo iscritto, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 16.

ART. 26.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito.

L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 27.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle sedi provinciali di cui all'articolo 5. Esso dura in carica tre anni.

2. Il consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

a) emana il regolamento interno, che disciplina il funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la profes-

sione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'ambiente;

h) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

ART. 28.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.

ART. 29.

(Esame di Stato).

1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista è previsto un esame di Stato cui è ammesso il laureato in scienze naturali che dimostri di aver svolto, *post lauream*, uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo. La documentazione dello studio deve essere avallata da un istituto o dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno studio professionale riconosciuto.

2. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

(Norme transitorie).

1. Sino a quando non saranno emanate le norme di attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 29, il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito da quello di aver compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori naturalisti i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.

ART. 31.

(Formazione dell'albo provvisorio).

1. Nella prima applicazione della presente legge, una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provviso-

rio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di base o con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze naturali. Sono addetti all'ufficio di segreteria della commissione magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio libere professioni della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 32.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché di indire le elezioni di detti consigli secondo le modalità fissate dalla presente legge.

N. 953
d'iniziativa dei deputati Poggiolini
ed altri

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di dottore naturalista spetta a coloro che siano in possesso della laurea in scienze naturali e abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione avendo svolto uno studio secondo le modalità di cui all'articolo 7 o avendo frequentato per un biennio il corso teorico e pratico in ecologia presso istituti od enti che si occupino di ricerche ecologiche o nelle sedi universitarie autorizzate ad istituirlo, superando l'esame sulle materie oggetto del corso.

ART. 2.

(Albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti al quale sono obbligatoriamente iscritti i soggetti di cui all'articolo 1 che intendono esercitare le attività proprie della professione di dottore naturalista.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto d'impiego alle dipendenze di amministrazioni ed enti pubblici o di privati.

3. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

(Attività professionale).

1. Sono oggetto della professione di dottore naturalista tutte le attività che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali, in particolare nei settori,

quali ambiente, territorio, educazione naturalistica e ambientale, in cui sia indispensabile la conoscenza interdisciplinare delle problematiche naturalistiche.

2. Rientrano in particolare nelle competenze del dottore naturalista:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geomorfologiche, geomorfologiche e pedologiche, microbiologiche, dei microsistemi costituenti gli ecosistemi, naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini tenendo conto, nel contesto ambientale, oltre che degli aspetti scientifici ed economici, anche di quelli sociali, paesaggistici e culturali;

b) la definizione, il censimento e la catalogazione dei valori naturalistici del territorio ai fini della gestione e della valorizzazione del patrimonio geomorfologico, botanico, geomorfologico, zoologico, ambientale e paesaggistico, anche con finalità di progettazione e pianificazione sotto i profili scientifico, educativo, storico, etnografico e socio-economico;

c) le analisi e i programmi per mettere a punto le procedure di computerizzazione atte a memorizzare, gestire e restituire i dati naturalistici per riprodurre modelli ecologici di indagine, previsione, tutela e recupero ambientale;

d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

e) il coordinamento e la classificazione dei dati specialistici riguardanti le ricerche e le sintesi, con finalità di qualificazione ambientale, nel campo della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, della paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

f) la partecipazione a strutture pubbliche e private, anche in regime di convenzione con le università, specializzate in materia di esami dell'acqua, del suolo e dell'aria; l'analisi previsionale degli effetti

prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti sugli ecosistemi e sulle comunità viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale mediante l'impiego di singole specie, vegetali o animali;

g) la partecipazione a ditte private, cooperative, associazioni di liberi professionisti che si occupano di elaborazione, digitalizzazione e fotointerpretazione di dati rilevati durante la preparazione di inventari forestali;

h) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e alle norme applicative regionali in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i bilanci di impatto ambientale su basi naturalistiche nei settori degli impianti industriali e di produzione energetica, delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, e inoltre di tutte le grandi opere d'ingegneria come dighe, canali, gallerie, centrali nucleari, insediamenti in caverna e simili; lo studio e la raccolta di dati per la realizzazione di carte e mappe di rischio ambientale;

i) lo studio, la progettazione, la stima, la contabilità, la direzione, la sorveglianza, il collaudo e la verifica delle opere naturalistiche di tutela e ripristino ambientale nel campo delle attività estrattive, delle discariche, delle infrastrutture viarie, degli impianti industriali e di produzione energetica, nonché dei lavori di sistemazione idrogeologica e geomorfologica quale contributo a lavori di trasformazione e miglioramento fondiario, ad opere di bonifica, ad interventi per l'utilizzazione e la regimazione delle acque o per la conservazione del suolo e ad opere per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela delle coste e il ripascimento delle spiagge;

l) lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della

relativa definizione delle zone di interesse naturalistico;

m) l'iscrizione nell'elenco generale dei collaudatori nel campo degli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, la realizzazione e la gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

n) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura delle essenze vegetali, nonché l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione e della gestione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

o) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

p) lo studio, il censimento, nonché la progettazione e pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale a scopi scientifici ed ecologici, nonché venatori e di zootecnia alternativa;

q) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale o didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del territorio;

r) la progettazione, la realizzazione, la direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri didattici, erbari,

acquari, terrari, sale di esposizione riguardanti il campo delle scienze naturali-ambientali;

s) il lavoro di consulenza, collaborazione ed eventualmente redazione, per iniziative editoriali quali opuscoli, guide e manuali e per documentazioni fotografiche, cinematografiche, videomagnetice o di altro tipo concernenti i problemi della tutela della natura e dell'ambiente;

t) il lavoro di consulenza per la legislazione in materia di tutela dei beni naturali, di introduzione o reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;

u) la redazione di elaborati grafici e cartografie e di lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extraurbano, quando attengano a problematiche naturalistiche o siano necessari alla realizzazione e all'integrazione delle attività di cui alle lettere precedenti;

v) la fotointerpretazione e la fotorestituzione relative agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e gestione di cui alle lettere precedenti.

3. L'elencazione di cui al comma 2 non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altri professionisti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 4.

(Segreto professionale).

1. Il professionista iscritto all'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività professionale.

ART. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo professionale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politi-

camente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere abilitato all'esercizio della professione di dottore naturalista;

d) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

ART. 6.

(Ordinamento professionale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo che preveda l'ordinamento della professione di dottore naturalista, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere prevista la istituzione degli ordini dei dottori naturalisti su base provinciale o interprovinciale in relazione al numero di coloro che aspirano all'iscrizione all'albo, nonché del Consiglio nazionale dei dottori naturalisti;

b) devono essere disciplinate la composizione, l'elezione, la durata in carica, le attribuzioni e il funzionamento degli organi professionali locali e nazionali secondo i principi comuni agli ordinamenti professionali vigenti;

c) devono essere disciplinati: la tenuta dell'albo professionale e le modalità per l'iscrizione, il trasferimento e la cancellazione; i contributi e le tasse annuali dovuti dagli iscritti e le modalità della loro riscossione; le sanzioni disciplinari e il procedimento per la loro irrogazione, prevedendo la contestazione degli addebiti e garantendo gli altri diritti della difesa agli incolpati;

d) devono essere disciplinati i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione all'albo e in materia elettorale e

disciplinare, prevedendo il ricorso al Consiglio nazionale e, avverso le decisioni di questo, il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata. I collegi giudicanti presso il tribunale e la corte d'appello sono integrati da due dottori naturalisti designati dal consiglio dell'ordine tra gli iscritti all'albo ad esso estranei e nominati dal presidente della corte d'appello per il periodo di durata in carica del consiglio stesso;

e) deve essere prevista e disciplinata l'alta vigilanza sull'ordine professionale, esercitata dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente, anche attraverso gli uffici del pubblico ministero;

f) devono essere disciplinati l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo che svolgono l'attività professionale in forma dipendente presso amministrazioni pubbliche o presso privati datori di lavoro, nonché i rapporti fra questi ultimi e l'ordine professionale;

g) devono essere stabilite le modalità per la determinazione delle tariffe minime e massime inderogabili degli onorari professionali e i criteri per il rimborso delle spese inerenti alle prestazioni professionali.

ART. 7.

(Esami di Stato).

1. È ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista il laureato in scienze naturali che dimostri di aver svolto, successivamente al conseguimento del diploma di laurea, uno studio naturalistico biennale a carattere interdisciplinare applicativo. La documentazione dello studio deve essere avallata da un istituto o dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno studio professionale riconosciuto.

2. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista sono determinati con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Prima iscrizione all'albo).

1. Sino a quando non saranno attuate le norme sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 5 è sostituito da quello di avere compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Per gli iscritti all'Associazione italiana naturalisti (AIN) precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di cui al comma 1 è ridotto ad un anno.

3. Possono essere altresì iscritti nell'albo dei dottori naturalisti, i fisici, i medici, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a cinque anni, le attività di cui all'articolo 3 e che ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti non comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.

ART. 9.

(Formazione dell'albo provvisorio).

1. Nella prima attuazione della presente legge una commissione, nominata

con decreto del Ministro di grazia e giustizia, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli degli ordini. Con lo stesso decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista ovvero che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli degli ordini, al Ministero di grazia e giustizia, ufficio libere professioni.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

ART. 10.

(*Commissario straordinario*).

1. Entro un mese dalla data di deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli degli ordini, nonché di indire le elezioni di detti consigli secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui all'articolo 6.

N. 1856

d'iniziativa del deputato Ronchi.

—

ART. 1.

(Albo dei dottori naturalisti).

1. È istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti nel quale sono obbligatoriamente iscritti coloro che intendono esercitare la professione di dottore naturalista in proprio, con incarico o con rapporto di impiego privato o pubblico in tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

(Competenze del dottore naturalista).

1. Rientrano fra le competenze del dottore naturalista:

a) la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geominerologiche, geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini;

b) l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio a fini di pianificazione e di progettazione con redazione di carte della vegetazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e per le parti di competenza naturalistica anche antropologiche, paleontologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;

c) la gestione, l'elaborazione e la restituzione computerizzate di dati naturalistici; la realizzazione e la riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

d) le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia;

e) le ricerche e le sintesi, con finalità di qualificazione ambientale, nel campo

della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, di paleontologia, climatologia, geografia fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

f) le valutazioni ecologiche in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei monumenti, di opere d'arte, di manufatti e paesaggistico; l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti, sugli ecosistemi e sulle comunità viventi; l'esecuzione di analisi di qualificazione ambientale mediante l'impiego di singole specie o di associazioni di specie, vegetali o animali;

g) l'esecuzione di studi e mappature di livelli equivalenti sonori, l'elaborazione dei dati previsionali sull'impatto da rumore, lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di bonifica dal rumore mediante barriere verdi o miste;

h) gli studi, le valutazioni, le previsioni ed i bilanci di impatto ambientale per gli aspetti di rilevanza naturalistica per tutte le opere, i progetti ed i programmi per i quali siano richiesti; lo studio e la raccolta di dati per la realizzazione di carte e mappe di rischio ambientale;

i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica degli interventi di rinaturazione e di ingegneria naturalistica ai fini della tutela, del consolidamento e del ripristino dell'ambiente in genere e, per la parte di competenza naturalistica, delle opere di tutela, ripristino e sistemazione ambientale, idrografica, idrogeologica e geomorfologica, per la conservazione del suolo e per la prevenzione degli incendi boschivi;

l) lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della relativa zonizzazione naturalistica nonché

di fruizione di aree di interesse naturalistico;

m) lo studio, la progettazione, la stima, la contabilità, il collaudo di tutti gli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione e gestione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

n) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali. Lo stesso per quanto riguarda l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione e della gestione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

o) lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione e la gestione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

p) lo studio, il censimento, nonché la progettazione e la pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio, relativi a problemi di gestione faunistico-venatoria, ripopolamento, reintroduzione e riequilibrio ambientale;

q) lo studio, la pianificazione, la progettazione e la gestione di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale, o didattico-turistico-ricreativi, in ambiente naturale; il servizio di consulenza didattica e di guida naturalistica del territorio; la realizzazione di corsi, seminari e scuole di aggiornamento professionale e di istruzione naturalistica; la realizzazione di

corsi e seminari di tecniche di sopravvivenza nell'ambiente naturale;

r) la progettazione, la realizzazione, la direzione, la cura e la messa a punto di mostre, musei, centri didattici, erbari, acquari, terrari, sale di esposizione riguardanti il campo delle scienze naturali e ambientali;

s) il lavoro di consulenza, collaborazione, traduzione e redazione, per iniziative editoriali (opuscoli, guide, manuali) e per documentazioni fotografiche, cinematografiche, videomagnetice o di altro tipo concernenti i problemi della tutela della natura e dell'ambiente;

t) il lavoro di consulenza per la legislazione in materia di tutela dei beni naturali; di introduzione o reintroduzione di specie vegetali e animali, di difesa dell'ambiente naturale e di pianificazione naturalistica;

u) la redazione di elaborati grafici e cartografie ed i lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extra urbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla integrazione dei punti precedenti;

v) la fotointerpretazione e la fotorestituzione anche mediante immagini tele-rilevate o a falsi colori relative agli studi e progettazioni, o agli interventi di direzione e gestione, di cui alle lettere precedenti.

ART. 3.

(Istituzione dell'ordine dei dottori naturalisti).

1. Gli iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 1 costituiscono l'ordine dei dottori naturalisti ed eleggono il consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 26. L'ordine è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

ART. 4.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti nell'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione di un'ulteriore sede ai sensi del comma 1 è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione nell'albo).

1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità economica europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza nel territorio della Repubblica.

ART. 6.

(Modalità di iscrizione nell'albo).

1. Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell'ordine,

allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

ART. 7.

(Iscrizione).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

ART. 8.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

1. L'anzianità di iscrizione nell'albo è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 9.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del

pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
- c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La cancellazione dall'albo, di cui al comma 1, è disposta dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

ART. 10.

*(Consiglio regionale
o provinciale dell'ordine).*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per di più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 25;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 11.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 12.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richie-

sto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 13.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 14.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre, può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

ART. 16.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 15 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 17.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 15, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 18.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio stesso.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima o in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla

quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso, la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 19.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 20.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio na-

zionale dell'ordine con il timbro del consiglio regionale o provinciale dell'ordine dei dottori naturalisti. Le schede, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 21.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

ART. 22.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine — Cariche).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li

convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Della elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 23.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, e nei casi in cui si delibera in materia disciplinare prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 23.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine).

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso relativo all'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

ART. 24.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato dall'albo ai sensi del comma 3 può, a domanda, esservi di nuovo iscritto, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 15.

ART. 25.

(*Procedimento disciplinare*).

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 26.

(*Consiglio nazionale dell'ordine*).

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle sedi provinciali di cui all'articolo 4. Esso dura in carica tre anni.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno, che disciplina il funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la profes-

sione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'ambiente;

h) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

ART. 27.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei dottori naturalisti.

ART. 28.

(Abilitazione all'esercizio della professione).

1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista è previsto un esame di Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto, dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo. La documentazione di tale pratica professionale o di tale studio deve essere avallata da un istituto o da un

dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico, oppure da uno studio professionale riconosciuto.

2. Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente in modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, le attività di cui all'articolo 2, che ne facciano domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.

4. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di dottore naturalista sono determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'ambiente ed il Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2.

ART. 29.

(Formazione dell'albo provvisorio).

1. Nella prima applicazione della presente legge, una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso

decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, e da sei membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di base o con applicazione professionale nel settore naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze naturali. Sono addetti all'ufficio di segreteria della commissione magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio libere professioni della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno quattro membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 30.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché di indire le elezioni di detti consigli secondo le modalità fissate dalla presente legge.